

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

F E R R A R A

Prot. N. 13271

Deliberazione n. 190

**PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE PER IL QUINQUENNIO 2021-2025
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 12 DEL 30/6/2020
– OGGETTO: “ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL
QUINQUENNIO 2021-2025 – VOTO IN FORMA TELEMATICA –
DETERMINAZIONI” – MODIFICA**

L'anno 2020 (Duemilaventi) il giorno 9 del mese di Settembre alle ore 10,00 nella sede del Consorzio in Ferrara - Via Mentana n. 7, si è riunito il Comitato Amministrativo, convocato con lettera Prot. n. 13026 del 4/9/2020 per trattare il seguente ordine del giorno:

O m i s s i s

Sono presenti i signori:

BRAGA Loris

DALLE VACCHE Franco

RAVAIOLI Massimo

Assenti giustificati: CALDERONI Stefano e SANTINI Leopoldo.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente la d.ssa Milena CARIANI (Entra alle ore 10,10).

E' presente il Direttore Generale, ing. Mauro MONTI.

Sono presenti i Dirigenti geom. Marco ARDIZZONI e dr. Gaetano MARINI.

Funge da Segretario, a norma di Statuto, il Dirigente responsabile della Segreteria degli Organi, d.ssa Paola CAVICCHI.

Presiede la riunione il Presidente dr. Franco DALLE VACCHE, il quale constata la legalità e la validità della riunione, designa quali scrutatori il sig. Loris BRAGA e il sig. Massimo RAVAIOLI.

O m i s s i s

- 5) PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL QUINQUENNIO 2021-2025
- A) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 12 DEL 30/6/2020 – OGGETTO: “ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL QUINQUENNIO 2021-2025 – VOTO IN FORMA TELEMATICA – DETERMINAZIONI” – MODIFICA

O m i s s i s

DELIBERAZIONE N. 190

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

Premesso che l’art. 3 della L.R. Emilia Romagna, 12 febbraio 2010, n. 5, che esprime il principio, con riferimento alle elezioni dei Consorzi di Bonifica, della più ampia partecipazione al voto dei consorziati, anche attraverso la previsione dello strumento del voto telematico, demanda la disciplina delle concrete modalità attraverso le quali assicurare tale obiettivo ai singoli Consorzi nell’ambito della loro autonomia statutaria;

Preso atto che l’art. 18, 8° comma dello Statuto consortile, in applicazione della sopra citata legge regionale, ha previsto che *“Con specifico regolamento consortile approvato dalla Regione, da adottare entro due anni dall’entrata in vigore del presente statuto, sono disciplinate le modalità di esercizio del diritto di voto in forma telematica e le operazioni relative alle verifiche e allo scrutinio dei voti così espressi”*;

Considerato che lo Statuto consortile prevede, altresì, che l’esercizio del voto in forma telematica debba garantire *“l’unicità del voto, la sicurezza della provenienza, la segretezza e la non modificabilità dello stesso”*;

Esaminate pertanto le modalità di espressione del voto mediante strumenti elettronici al fine di verificare la loro compatibilità con le anzidette prescrizioni dello Statuto;

Considerato, quindi, che il voto elettronico, al pari di quello tradizionale, si distingue in voto presidiato e voto non presidiato e che, semplificando, il primo può essere assimilato al voto su apparati *touch screen* presso il tradizionale seggio elettorale e non richiede la connessione in rete (voto *off line*) o, eventualmente, utilizza una rete dedicata; mentre il secondo può consistere nel voto via internet (o anche via sms) espresso da qualsiasi terminale elettronico connesso in rete (voto *on line*).

Ritenuto che la garanzia dell'unicità del voto, della sicurezza della provenienza, della segretezza e della non modificabilità dello stesso, richiesta dallo Statuto, è offerta, allo stato, solo dai sistemi di espressione del suffragio *off line* o che utilizzano una rete dedicata all'interno di un seggio elettorale; mentre il voto *on line* presenta problemi di sicurezza informatica del procedimento sia per quanto riguarda il *software* sia per quanto riguarda l'*hardware* utilizzati, non potendosi escludere, con ragionevole certezza, sulla base delle attuali conoscenze tecniche, possibili rischi di malfunzionamenti o manipolazioni del voto insiti negli apparati utilizzati, nonché che i server su cui girano gli applicativi di gestione della procedura di voto per via telematica siano attaccati da un codice maligno (virus e/o *malware*) in grado di modificare il comportamento degli applicativi stessi e alterare i risultati della votazione o, ancora, che un *software* maligno (*malware*) possa essere diffuso con lo scopo di installarsi sul PC dell'elettore e attendere la procedura di voto e interferire con il suo comportamento;

Richiamato, tuttavia, l'obiettivo che la L.R. Emilia Romagna, 12 febbraio 2010, n. 5 espressamente intendeva perseguire con la previsione del voto telematico, ossia quello d'incentivare la partecipazione al voto nelle elezioni consortili;

Valutato, quindi, che, per comune esperienza, nel voto elettronico presidiato l'incentivo alla partecipazione risulta del tutto irrilevante;

Considerato, altresì, che a fronte di tale sostanziale irrilevanza in termini di incentivo alla partecipazione dei consorziati alle elezioni conseguente alla possibilità di esprimere il proprio suffragio anche per via elettronica presso il seggio elettorale, il Consorzio dovrebbe

sopportare maggiori costi per la predisposizione degli strumenti a ciò necessari in ogni seggio, per l'acquisto del *software* e per la manutenzione degli apparati da utilizzare, nonché per la formazione del personale addetto alle procedure elettroniche in grado di guidare gli elettori durante la manifestazione del voto e di intervenire in ipotesi di guasti agli apparati usati.

Ritenuto, per le considerazioni sopra esposte, che non sussistono, allo stato attuale, le condizioni tecniche e le ragioni per adottare un regolamento interno per la disciplina della modalità di voto in forma telematica;

Atteso che il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 11 del 30/6/2020, ha stabilito di convocare l'Assemblea dei Consorziati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione per i quinquennio 2021-2025 nei giorni 12 e 13 dicembre 2020 e che con deliberazione n. 12 del 30/6/2020 ha stabilito:

- 1. Di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono, pertanto, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;*
- 2. Di prendere atto che il voto elettronico presidiato non realizza il principio espresso nell'art. 3 della L.R. n. 5/2010, poiché la sua previsione in aggiunta al voto tradizionale cartaceo non avrebbe l'effetto di favorire la partecipazione dei consorziati alle elezioni;*
- 3. Di prendere atto, altresì, che il voto telematico non presidiato non assicura con ragionevole certezza gli standard di sicurezza informatica e di verificabilità da parte del pubblico (attraverso software open source) della correttezza e integrità della competizione elettorale e, conseguentemente, non garantisce il mantenimento degli attuali standard di tutela della genuinità e non modificabilità del voto, richiesti dallo Statuto;*
- 4. Di non dare corso, allo stato attuale delle conoscenze tecniche/informatiche, alle procedure per la predisposizione del regolamento per la disciplina del voto telematico in quanto non è possibile garantire "l'unicità del voto, la sicurezza della provenienza, la segretezza e la non modificabilità dello stesso" indicati dall'art. 18 dello Statuto;*

5. Di predisporre, per le prossime elezioni consortili, un congruo numero di seggi da dislocarsi in più Comuni del comprensorio.

Preso atto che la Regione Emilia Romagna, con nota del 4 agosto 2020, in risposta ad apposito quesito nella quale si afferma che “per quanto riguarda l’eventuale utilizzazione della modalità di voto telematico in forma non presidiata si è svolto il 23 luglio un incontro tecnico tra le strutture della Regione Emilia -Romagna competenti in materia e la Società Lepida spa. In esito alla riunione è stato valutato che, in assenza di una fase di test capillare a cui deve fare seguito necessariamente una validazione da parte di audit terzo a garanzia dei principi di “unicità del voto, sicurezza della provenienza, segretezza e non modificabilità dello stesso” richiesti dalla norma (punto a) comma 3 art. 17 della LR 42/84), la modalità del voto telematico non è tecnicamente applicabile in questa tornata elettorale”;

Evidenziata, tra l’altro, la circostanza che l’ampia partecipazione alle elezioni consortili, estesa anche ai consorziati impossibilitati a recarsi fisicamente alle urne, è assicurata attraverso la previsione del voto per delega, di cui all’art. 8, punti 7, 10 e 11 dello Statuto consortile;

Valutata comunque la possibilità di adottare misure finalizzate a favorire la partecipazione al voto dei consorziati predisponendo un congruo numero di seggi da dislocarsi in più comuni del comprensorio consortile;

Ravvisata quindi l’opportunità, tenuto conto della nota della Regione Emilia-Romagna sopra indicata, di modificare la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 30/6/2020 – Oggetto: “Elezioni del Consiglio di Amministrazione per il quinquennio 2021-2025 – Voto in forma telematica – Determinazioni”, con il seguente dispositivo:

- Di modificare per i motivi in premessa indicati la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 30/6/2020 – Oggetto “Elezioni del Consiglio di Amministrazione per il quinquennio 2021-2025 – Voto in forma telematica – Determinazioni”;

- Di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono, pertanto, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **Di prendere atto di quanto accertato dalla Regione Emilia Romagna attenendosi alle sue indicazioni contenute nella PEC Prot. 04/08/2020.0537493.U - Convocazione dell'Assemblea dei consorziati per il rinnovo degli organi consortili. Precisazioni in merito alle procedure;**
- Di prendere atto quindi che il voto elettronico presidiato non realizza il principio espresso nell'art. 3 della L.R. n. 5/2010, poiché la sua previsione in aggiunta al voto tradizionale cartaceo non ha l'effetto di favorire la partecipazione dei consorziati alle elezioni;
- Di prendere atto, altresì, che il voto telematico non presidiato non assicura ancora con ragionevole certezza gli *standard* di sicurezza informatica e di verificabilità da parte del pubblico (attraverso *software open source*) della correttezza e integrità della competizione elettorale e, conseguentemente, non garantisce il mantenimento degli attuali *standard* di tutela della genuinità e non modificabilità del voto, richiesti dallo Statuto;
- Di non dare corso, allo stato delle conoscenze tecniche/informatiche accertate da ultimo dall'Ente competente, alle procedure per la predisposizione del regolamento per la disciplina del voto telematico in quanto non è possibile garantire “*l'unicità del voto, la sicurezza della provenienza, la segretezza e la non modificabilità dello stesso*” indicati dall'art. 18 dello Statuto;
- Di predisporre per le prossime elezioni consortili un congruo numero di seggi da dislocarsi in più comuni del comprensorio;
- Di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio di Amministrazione. Assunti per l'urgenza i poteri del Consiglio di Amministrazione;

All'unanimità;

DELIBERA

1. Di modificare per i motivi in premessa indicati la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 30/6/2020 – Oggetto “Elezioni del Consiglio di Amministrazione per il quinquennio 2021-2025 – Voto in forma telematica – Determinazioni”;
2. Di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono, pertanto, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. **Di prendere atto di quanto accertato dalla Regione Emilia Romagna attenendosi alle sue indicazioni contenute nella PEC Prot. 04/08/2020.0537493.U - Convocazione dell'Assemblea dei consorziati per il rinnovo degli organi consortili. Precisazioni in merito alle procedure.**
4. Di prendere atto quindi che il voto elettronico presidiato non realizza il principio espresso nell’art. 3 della L.R. n. 5/2010, poiché la sua previsione in aggiunta al voto tradizionale cartaceo non ha l’effetto di favorire la partecipazione dei consorziati alle elezioni;
5. Di prendere atto, altresì, che il voto telematico non presidiato non assicura ancora con ragionevole certezza gli *standard* di sicurezza informatica e di verificabilità da parte del pubblico (attraverso *software open source*) della correttezza e integrità della competizione elettorale e, conseguentemente, non garantisce il mantenimento degli attuali *standard* di tutela della genuinità e non modificabilità del voto, richiesti dallo Statuto;
6. Di non dare corso, allo stato delle conoscenze tecniche/informatiche accertate da ultimo dall’Ente competente, alle procedure per la predisposizione del regolamento per la disciplina del voto telematico in quanto non è possibile garantire “*l’unicità del voto, la sicurezza della provenienza, la segretezza e la non modificabilità dello stesso*” indicati dall’art. 18 dello Statuto;
7. Di predisporre per le prossime elezioni consortili un congruo numero di seggi da dislocarsi in più comuni del comprensorio;

8. Di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio di Amministrazione.

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to dr. ing. Mauro Monti)

IL PRESIDENTE

(F.to dr. Franco Dalle Vacche)

IL SEGRETARIO

(F.to d.ssa Paola Cavicchi)

GLI SCRUTATORI

(F.to sig. Loris Braga)

(F.to sig. Massimo Ravaioli)